

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E ATTIVITA'

1. E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione La Vela".
2. Una volta ottenuta l' iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione La Vela ETS", in forma breve "La Vela ETS".
3. La Fondazione ha sede legale in Castel Maggiore (BO).

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, educativo, formativo e di istruzione.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero e all'esperienza della comunità cristiana.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- gestione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
- gestione di servizi educativi extrascolastici;
- promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori;
- iniziative finalizzate alla integrazione scolastica;
- servizi per minori con difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali;

Flora Testa

- promozione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- gestione di servizi di doposcuola e aiuto allo studio;
- iniziative formative per educatori e docenti;

b) interventi e servizi sociali, quali:

- promozione e gestione di strutture, attività e servizi per soggetti fragili, anziani e persone con disabilità;
- iniziative per l'accoglienza e l'assistenza di minori stranieri non accompagnati;
- promozione e gestione di strutture, attività e servizi per l'accoglienza e l'assistenza di nuclei familiari in difficoltà e nuclei mamma-bambino;
- iniziative per la prevenzione e la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere;
- promozione di iniziative di sostegno alle persone socialmente svantaggiate;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali:

- ricerche, studi, incontri, seminari e convegni;
- promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale;
- iniziative e servizi ricreativi, sportivi, aggregativi e artistici rivolti ai minori e alle loro famiglie;
- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;

d) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, quali:

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
- attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;
- attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;

- iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei familiari in difficoltà.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, con particolare riferimento alle realtà facenti capo all'Arcidiocesi di Bologna e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI

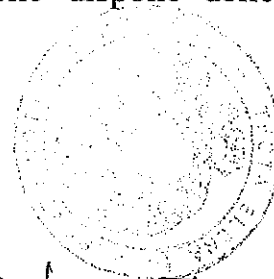
ART. 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi della Fondazione o da terzi.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

ART. 4 RISORSE

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;



Elvira Festa

*Ricardo Nery
Quel
Del
Sol
L'uman
Coud
Tini*

- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.
3. Nel caso in cui la Fondazione debba approvare anche il bilancio sociale, per superamento dei limiti fissati dalla legge o per libera determinazione del Consiglio di Amministrazione, lo stesso viene redatto secondo le linee guida ministeriali.
4. Il bilancio sociale è approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è pubblicato sul sito della Fondazione ed è depositato, nei termini di legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 6 VOLONTARI

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e

le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

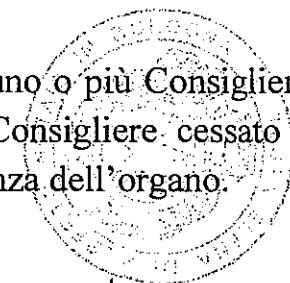
TITOLO III ORGANI

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo.
2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella del componente dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, debitamente documentate.

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri così nominati:
 - due dal Parroco della Parrocchia San Bartolomeo di Bondanello di Castel Maggiore (BO)
 - due dal Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Sabbiono di Castel Maggiore (BO);
 - uno dall'Associazione "FISM Bologna ets", con sede in Bologna.
2. I soggetti che nominano i Consiglieri di Amministrazione della Fondazione ai sensi del comma 1 possono revocarli nel corso del mandato.
3. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi membri possono essere rinominati.
4. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento o giustificazione decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di morte, revoca, decadenza, dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio invita il soggetto che ha nominato il Consigliere cessato a nominare il sostituto, che resta in carica sino alla scadenza dell'organo.



6. Nel caso in cui durante il mandato venga meno la maggioranza dei consiglieri, si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

8. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità statutarie e lo svolgimento delle attività sociali, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

13. L'andamento della riunione e le delibere assunte devono risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

14. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti,

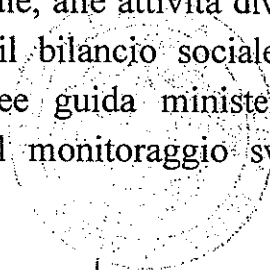
salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

ART. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede.
3. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente o di Vice Presidente il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere i sostituti, che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico.
2. L'Organo di Controllo è nominato di comune accordo dal Parroco della Parrocchia San Bartolomeo di Bondanello di Castel Maggiore (BO) e dal Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Sabbiuino di Castel Maggiore (BO) ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riferimento alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle iniziative di raccolta fondi, ed attesta che il bilancio sociale, se adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; l'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.


Flavia Testa

5. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed il suo componente può essere rinominato.
7. Il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante all'Organo di Controllo, nel rispetto dei limiti e dei parametri di legge.
8. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 o per autonoma determinazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

ART. 11 MODIFICHE STATUTARIE

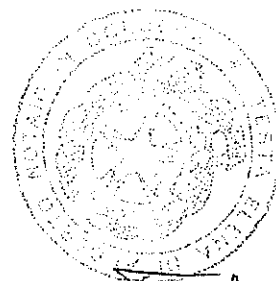
1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello statuto deve acquisire i pareri consultivi e non vincolanti del Parroco della Parrocchia San Bartolomeo di Bondanello di Castel Maggiore (BO) e del Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Sabbiuino di Castel Maggiore (BO). A tal fine il Consiglio di Amministrazione invita i Parroci ad esprimere il proprio parere entro un termine non inferiore a 30 giorni, decorso il quale può procedere con la approvazione delle modifiche statutarie.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparate a quelle comportanti modifiche statutarie, le deliberazioni relative a trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

ART. 12 ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore, indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Rivando Vongion, Lees Ferry, Ariz. & New Lee Salomon, Boulder, Colo.

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.



Handwritten signature: *Handwritten signature*